



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria Generale

Circolare n.15 / 2025. La verifica di conformità nei servizi e nelle forniture

Nell'aggiornamento del Piano integrato di attività ed organizzazione 2025-2027, di cui alla deliberazione giunta n. 80 del 20.03.2025, sulla scorta delle indicazioni date da ANAC con la deliberazione 497 del 29 ottobre 2024 con oggetto *"Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture"*, nella Sottosezione di Programmazione 2.3 - Rischi Corruttivi e trasparenza si è provveduto a ripesare il rischio del processo p **219** **"Liquidazione contratto dopo verifica esecuzione"** e ad aggiornare le misure specifiche di prevenzione del rischio corruzione,

Il processo è ora pesato a rischio ALTO e le misure previste sono le seguenti :

Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione
predisposizione checklist relativa agli obblighi specifici dell'appaltatore da verificare per la liquidazioni da allegare alla determina di liquidazione	S4 misure di regolamentazione	predisposizione checklist
compilazione checklist e allegazione	S1 misure di controllo	compilazione c checklist per ogni determina di liquidazione. Sino alla predisposizione checklist verbale di verifica adempimenti obbligazioni.

Di seguito le indicazioni normative ed operative per l'adozione del certificato di verifica di conformità necessario per la liquidazione del corrispettivo negli appalti di servizi e forniture .

Premessa

La verifica di conformità per i servizi e le forniture (ed il collaudo per i lavori) è regolata dall'art. **116 del Codice dei Contratti Pubblici** che a riguardo dispone testualmente:

- 1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.*
- 2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo*

- due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'[articolo 1669 del codice civile](#), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
 4. Omissis
 5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti ((e gli enti concedenti)) possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.
 6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
 - a. ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio ((...));
 - a-bis) ((ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;))
 - b. ((ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;))
 - c. a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - d. a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
 - e. a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
 7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato **II.14**.
 8. **Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato.**
La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.
 9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.
 10. Omissis
 11. Omissis

L'omissis di cui al comma 4 riguarda la disciplina dell'attività di Collaudo delle opere pubbliche che, a termini del 4 bis dell'art. 116 del Dlgs 36/2023 modificato con Dlgs n.209 2024, prevede

a) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti

b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.¹⁵⁷

4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.¹⁴

L'attività di Collaudo sarà oggetto di specifica circolare tesa a delineare l' iter per il conferimento all'esterno degli incarichi tecnici di che trattasi, partendo dal puntuale esame della norma. Nelle more della predisposizione della stessa è fatto obbligo di osservare puntualmente la norma sopra richiamata.

Generalità

Ai sensi dell' art. 31 dell' Allegato II 14 i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della

corretta esecuzione contrattuale.

Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 116 del codice, da ultimo aggiornato con il D. Lgs 31.12.2024 n. 209, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale potrebbero non consentire l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le presenti modalità, le stazioni appaltanti possono effettuare le predette attività in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

Nel caso di contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo, posto in capo alle singole stazioni appaltanti contraenti in relazione al proprio contratto stipulato in adesione al contratto della centrale, di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità, le centrali di committenza possono, anche mediante interazioni tra i rispettivi responsabili del procedimento in ordine a dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, svolgere attività di supervisione e monitoraggio, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti.

Per gli appalti sottosoglia comunitaria è facoltà delle stazioni Appaltanti sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione del servizio/fornitura rispetto alle norme di Legge ed ai documenti contrattuali.

L'attività di verifica può essere effettuata a campione od in forma semplificata a seconda della natura del servizio/fornitura di cui si tratta. Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di sostituire per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. Per gli appalti sopra soglia comunitaria devono attribuire un incarico di verifica di conformità.

Per il comune di Roseto Degli Abruzzi allo stato la verifica di conformità dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è fatta, di norma, dal RUP con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Attribuzione dell'incarico di verifica di conformità

La stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da tre soggetti in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche della fornitura o servizio da verificare, nei seguenti casi:

- a) contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, che richiedono l'apporto di una

pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice il certificato di regolare esecuzione, in sostituzione della verifica di conformità, è emesso dal responsabile del procedimento.

Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di verifica e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

Se vi è dissenso tra i componenti della commissione, le conclusioni della verifica sono assunte a maggioranza e della circostanza è dato atto nel certificato.

La verifica di conformità è fatta da una persona o commissione incaricata nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria o nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico. Nel caso di importi inferiori alla soglia comunitaria la verifica di conformità è fatta dal RUP.

Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità.

1. Il responsabile del procedimento trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al soggetto incaricato della verifica di conformità:
 - ❖ copia degli atti di gara;
 - ❖ copia del contratto;
 - ❖ documenti contabili;
 - ❖ risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata di cui all'articolo 116 del codice;
 - ❖ certificati delle eventuali prove effettuate.
2. E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione qualora nominato, altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Estensione del termine per la verifica di conformità.

1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione della prestazione. Tale termine può essere elevato sino ad un anno per prestazioni di elevata complessità.
2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui al comma 1 e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il

completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Verifica di conformità in corso di esecuzione.

1. Sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità della fornitura o del servizio. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria almeno per i seguenti casi:
 - a. quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di realizzazione della fornitura o del servizio stesso;
 - b. nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
2. Nel caso di **verifica di conformità in corso di esecuzione**, sono invitati ai controlli l'esecutore, il RUP ed il direttore dell'esecuzione ed è redatto **apposito verbale**. Ove il RUP non sia un dipendente della Stazione Appaltante, è invitato anche un rappresentante della stazione appaltante.
3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione, ove nominato.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dalla conclusione delle prestazioni e conclusa entro il termine stabilito in contratto, comunque non oltre 6 mesi dalla fine delle prestazioni salvo i casi di prestazioni di particolare complessità. I documenti necessari alla verifica di conformità sono forniti all'incaricato dal RUP.

La verifica di conformità è fatta in corso di esecuzione per i contratti continuativi e nei casi in cui essa è possibile solo in corso di esecuzione.

Nei contratti di durata, i controlli diretti a riscontrare l'adempimento puntuale delle prestazioni periodiche, sotto il profilo qualitativo, debbono essere previsti nel Capitolato prestazionale. Per i contratti in essere, che non prevedono un crono programma dei controlli, gli stessi vanno eseguiti almeno una volta l'anno e devono constare da specifico verbale

Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi.

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, ove nominato. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.
2. Il direttore dell'esecuzione, ove nominato, ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Processo verbale.

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:
 - a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
 - b) il giorno della verifica di conformità;
 - c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - d) l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
 - e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
2. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità.

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità.

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione, qualora nominato, ovvero del RUP.
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine

per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione qualora nominato ovvero del RUP;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo, nonché l'eventuale somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

2. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto incaricato al responsabile del procedimento.

4. La medesima procedura è seguita anche quando il certificato di verifica di conformità è emesso dal RUP.

Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità.

1. Ricevuto il certificato di conformità definitivo, il responsabile del procedimento lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità.

3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle

contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di verifica di conformità.

La data per il controllo finale è comunicata dall'incaricato per la verifica di conformità al RUP e al DEC, qualora nominato; il DEC, qualora nominato, ovvero il RUP avvisa l'esecutore. Le spese connesse alla verifica di conformità sono a carico dell'esecutore. Della verifica di conformità è redatto un verbale firmato da tutti gli intervenuti. L'incaricato provvede a raffrontare la situazione di fatto con i documenti contrattuali e di contabilità. Il certificato di verifica di conformità contiene le informazioni sul contratto, la contabilità, i tempi di esecuzione, il risultato del controllo finale e la certificazione della conformità. In caso di piccoli scostamenti rispetto a quanto previsto l'incaricato può concedere un tempo all'esecutore per sistemare i rilievi. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dall'incaricato al RUP il quale lo trasmette all'esecutore. L'esecutore firma il certificato entro 15 giorni dalla ricezione e può apporre sullo stesso le sue contestazioni. Il RUP trasmette all'incaricato le contestazioni dell'esecutore. L'incaricato propone le soluzioni più idonee oppure conferma le conclusioni del certificato.

Provvedimenti successivi alla verifica di conformità.

1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall'esecutore, previa approvazione da parte degli organi competenti secondo l'importo del contratto, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Il certificato di regolare esecuzione o quello di verifica di conformità è approvato dal dirigente entro 60 giorni dalla sua emissione. Approvato il certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità una copia conforme dello stesso è inviato all'esecutore a cura del RUP.

Compenso spettante per la verifica di conformità.

1. Per i dipendenti pubblici il compenso spettante per la verifica di conformità è determinato ai sensi dell'articolo 116 comma 15, del codice. Per i soggetti esterni all'amministrazione pubblica il compenso è determinato secondo criteri stabiliti dalla stazione appaltante.
2. L'importo da prendere a base per la determinazione del compenso è in ogni caso quello posto a base di gara per le forniture o servizi di cui trattasi. Il compenso spettante ai dipendenti del comune di Roseto Degli Abruzzi per la verifica di conformità è stabilito da un apposito disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche adottato.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle degli incaricati della verifica di conformità fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singola fornitura o servizio posto in gara, e sono indicati nelle previsioni di spesa.

Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione qualora nominato;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede come per il certificato di verifica di conformità.
4. Il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di verifica di conformità è emesso entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
5. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al responsabile del procedimento che ne prende atto e ne conferma la completezza.
6. Il compenso spettante al responsabile del procedimento per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto per l'incaricato.

Firmato il certificato di verifica di conformità e risolte le eventuali contestazioni si procede al pagamento delle prestazioni

Si procede anche allo svincolo della garanzia definitiva. Nel caso di appalti in adesione a strumenti di acquisto di centrali di committenza il certificato di verifica di conformità è trasmesso dalla stazione appaltante alla centrale di committenza entro 15 giorni dalla sua emissione. Il compenso per l'incaricato della verifica dipendente della stazione appaltante è compreso nell'ambito degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del codice. Per gli esterni alla pubblica amministrazione il compenso è stabilito dalla stazione appaltante sulla base dell'importo posto a base di gara. Gli oneri necessari al pagamento di tali compensi fanno capo agli stanziamenti per i singoli servizi/forniture e sono riportati nelle previsioni di spesa.

Nel caso in cui, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante non voglia avvalersi della facoltà di nomina di un incaricato, il certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP contiene le stesse informazioni del certificato di verifica di conformità. Il compenso per il RUP per l'emissione del certificato di regolare esecuzione è stabilito con le stesse modalità di quelle per l'incaricato della verifica di conformità.

IL Segretario generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio